



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
- IUC -

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 31 marzo 2014

A cura dell'Ufficio Tributi

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU

PARTE TERZA

Disciplina per l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE QUARTA

Disciplina per l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” che si compone di tre fattispecie, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), l’imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI).

a) per quanto concerne l’IMU:

si rinvia al Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio n. 41 del 25/09/2012 e alle disposizioni di legge intervenute e precisamente:

- art. 1 e 2 D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124;
- art. 1 D.L. 30/11/2013 n. 133 convertito dalla L. 29/01/2014 n. 5;
- L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilita’ 2013);
- art. 10 D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla L. 06/06/2013 n. 64;
- art. 1 commi dal 707 al 721 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

b) per quanto riguarda la TARI:

Il Consorzio Intercomunale Priula gestisce per conto del Comune di Casier e di altri Comuni (essendo un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell’art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142, oggi art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A., mediante affidamento secondo il modello comunitario “in house providing”, utilizzando il sistema di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa “puntuale”, secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi da parte degli utenti.

Ai sensi dell’art. 1 commi 667 e 668 L. 27.12.2013 n.147 i comuni che hanno realizzato, per quanto sopra detto, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

Il Comune di Casier, pertanto, con deliberazione consiliare n. xx del xx.xx.2014, ha preso atto del Regolamento Consortile per l’applicazione della sola componente Tari corrispettiva, a cui si rimanda.

c) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della composizione del nucleo familiare;
- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

PARTE SECONDA
Disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU

Art. 1 – Disciplina dell'Imposta Municipale Propria “IMU”

Si rinvia al Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio n. 41 del 25/09/2012 e alle disposizioni di legge intervenute successivamente e precisamente:

- art. 1 e 2 D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124;
- art. 1 D.L. 30/11/2013 n. 133 convertito dalla L. 29/01/2014 n. 5;
- L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilita' 2013);
- art. 10 D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla L. 06/06/2013 n. 64;
- art. 1 commi dal 707 al 721 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

PARTE TERZA
Disciplina per l'applicazione della TARI

Art. 1 – Disciplina per l'applicazione della TARI

Si rinvia a quanto esplicitato all'art.1 del presente Regolamento e al Regolamento Consortile per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (L. 27.12.2013 n.147 art.1 comma 668), approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Priula il 07.03.2014 e la cui presa d'atto del Comune di Casier avverrà con deliberazione del Consiglio Comunale del xx.xx.2014.

PARTE QUARTA
Disciplina per l'applicazione della TASI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Art. 4 – Presupposto impositivo
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 – Aliquote
- Art. 8 – Detrazioni e riduzioni
- Art. 9 – Esenzioni
- Art. 10 – Dichiarazioni
- Art. 11 – Versamenti
- Art. 12 – Il Funzionario Responsabile
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 15 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 16 – Riscossione coattiva
- Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 18 – Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente parte del Regolamento disciplina la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 e dal 681 al 705 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili comunali, alla cui copertura di spesa annua è diretta la TASI, sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento. L'elenco potrà essere aggiornato annualmente con delibera di Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati e di aree edificabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, il 90 per cento, è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 7 - Aliquote

1. Fermo restando che l'aliquota di base è fissata dalla legge nell'1 per mille, il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 – Detrazioni e riduzioni

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di detrazioni e riduzioni, ai sensi dei commi 679, 682 e 731 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 9 – Esenzioni

1. Si applicano alla TASI le esenzioni previste ai fini IMU dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i. e quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) e i) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: i soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 6 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Il Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta, il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art. 13 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 6,00.

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 11, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 6, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
8. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta motivata del contribuente e previa valutazione del Funzionario Responsabile, può concedere, nelle ipotesi di documentata e temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 18 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere relativi al testo vigente delle norme stesse.